

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 2/2020

del 7 febbraio 2020

**che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/280]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri <sup>(4)</sup>.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, le decisioni 2001/812/CE <sup>(5)</sup> e 2009/821/CE <sup>(6)</sup> della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2019/1081 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, la decisione 93/352/CEE della Commissione <sup>(7)</sup>, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

